



Ufficio  
CH-3003 Berna

buero.bureau@parl.admin.ch  
parl.ch

**Ai membri dell'Assemblea federale**

Marzo 2025

## **Comunicazioni concernenti la procedura per l'elezione del Consiglio federale del 12 marzo 2025**

### **1 Basi legali**

I seguenti atti normativi sono rilevanti per l'elezione del Consiglio federale:

- Costituzione federale (Cost.), in particolare gli articoli 143, 157–159, 168 e 175;
- Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl), in particolare gli articoli 130–134;
- Regolamento del Consiglio nazionale (RCN), applicabile per analogia alla procedura dell'Assemblea federale plenaria, salvo disposizione contraria della legge (art. 41 cpv. 1 LParl).

### **2 Elezione per un seggio vacante del Consiglio federale**

L'elezione del Consiglio federale del 12 marzo 2025 per la successione della consigliera federale Viola Amherd è un'elezione di un seggio vacante secondo l'articolo 133 LParl.

### **3 Procedura nell'Assemblea federale plenaria**

#### **31 Quorum**

In virtù dell'articolo 159 capoverso 1 Cost. l'Assemblea federale plenaria delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri, ossia la maggioranza dei membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

#### **32 Procedura di elezione**

L'elezione comporta uno o più **turni di scrutinio**. Si conclude quando un candidato ottiene la maggioranza assoluta.

#### **33 Eleggibilità e svolgimento dei turni di scrutinio**

È eleggibile al Consiglio federale ogni cittadino svizzero che abbia la facoltà di esercitare i diritti politici in materia federale (art. 136, 143 e 175 cpv. 3 Cost.).

Nei primi due turni di scrutinio possono essere elette tutte le persone eleggibili. In quelli successivi non sono più ammessi nuovi candidati (art. 132 cpv. 3 LParl).



È eliminato dall'elezione il candidato che (art. 132 cpv. 4 LParl):

- ottiene *meno di dieci voti* nel secondo turno o in uno dei turni successivi; e
- nella misura in cui tutti abbiano ottenuto almeno dieci voti, *ottiene il minor numero di voti dal terzo turno in poi*. Se il minor numero di voti è raggiunto da più persone, nessuno è eliminato.

### **34 Elezione a maggioranza assoluta**

Risultano eletti i candidati il cui nome figura su più della metà delle schede valide. Per la determinazione della maggioranza assoluta non vengono considerate le schede bianche e nulle (art. 130 LParl).

In caso di parità di voti l'Assemblea federale plenaria è tenuta a procedere a un turno supplementare, finché un candidato ottenga la maggioranza assoluta.

### **35 Schede nulle e turni di scrutinio annullati**

Sono nulle le schede (art. 131 LParl):

- che non possono essere attribuite in modo chiaro (indicare quindi nome e cognome del candidato);
- contenenti espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti, che permettono di risalire all'identità della persona che ha votato;
- che recano il nome di una persona non eleggibile (cfr. n. 33);
- che recano il nome di una persona eliminata in uno scrutinio (cfr. n. 33);
- che recano il nome di una persona già eletta in Consiglio federale.

Se il numero delle schede rientrate supera quello delle schede distribuite, il turno di scrutinio è annullato. In tal caso lo scrutinio è ripetuto (art. 131 cpv. 5 LParl).

### **36 Rinuncia all'elezione**

Se una persona eleggibile rinuncia alla candidatura **prima o durante l'elezione**, la procedura di elezione si svolge comunque, rispettivamente prosegue. La persona interessata rimane eleggibile.

Qualora un candidato rinunci al mandato in Consiglio federale **dopo essere stato eletto, e quindi dopo aver ottenuto la maggioranza assoluta**, viene indetto un nuovo scrutinio.

### **37 Dichiarazioni**

I gruppi e i singoli deputati dispongono, su richiesta, prima di un turno di scrutinio di un tempo di parola di cinque minuti per fare una dichiarazione.



### **38      *Distribuzione delle schede***

Gli scrutatori consegnano personalmente le schede ai deputati, che devono trovarsi al loro posto in sala.

### **39      *Mozioni d'ordine***

L'Assemblea federale plenaria vota su eventuali mozioni d'ordine tra i turni di scrutinio (cfr. art. 51 RCN).

Non appena la presidente ha invitato gli scrutatori a distribuire le schede, non è più possibile presentare una mozione d'ordine in quel turno di scrutinio.

I risultati delle votazioni relative alle mozioni d'ordine sono accertati come segue:

- dapprima, per il *Consiglio degli Stati*, per appello nominale (cfr. art. 41 cpv. 1 LParl in combinato disposto con l'art. 58 RCN),
- quindi, per il *Consiglio nazionale*, mediante procedimento elettronico.

La presidente annuncia il risultato globale della votazione.